

COMUNE DI RAGALNA
Provincia di Catania

REGOLAMENTO

PER IL

DECORO

E LA

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 6 dicembre 2010

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le Norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 – Oggetto ed applicazione

1. Le funzioni amministrative di Polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio di comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del D. Lgs n° 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e del D. Lgs. n° 112/98.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'Art. 1, comma 1. detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) igiene e pubblico decoro;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) esercizi pubblici;
 - g) attività produttive e commerciali;
 - h) pubblicità.
3. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale, dai funzionari comunali, nonché dai funzionari della Azienda Sanitaria Provinciale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti.
4. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è' attribuito, in via generale, agli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'Art. 57 C.P.P. nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi ed ai funzionari delle Azienda Sanitaria Provinciale.
5. Gli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
6. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
7. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n° 689 e s.m.i.
8. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

9. Quanto, nel testo degli Articoli, ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, e in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di Legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi e i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti e le fontane;
 - d) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per “fruizione” di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per “utilizzo” di beni comuni, si intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l’esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L’utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 – Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco, secondo le rispettive competenze.
2. L’istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all’attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l’istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L’eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco o i funzionari delegati che l’hanno rilasciata possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 – Ordinanze

1. Il Sindaco ed i Dirigenti dei servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana.

Articolo 6 – Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 18-8-2000, n. 267 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra il minimo ed il massimo edittale di Euro 25,00 ed Euro 500,00.
2. Le sanzioni sono applicate con le procedure di cui alla L. n° 689/81 e s.m.i.
3. Quanto le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o a secondo dei casi della rimozione delle opere abusive e del pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione nel Verbale di accertamento della violazione.
4. Qualora alla violazione di norme del presente Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere al rimborso e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, così come previsto dalla Legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
5. Detti obblighi, quanto le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dalla contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio cui dipende l'organo accertatore.
6. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3. si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute sono a carico del trasgressore e/o coobbligato in solido.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite al comma 1. entro gli importi minimo e massimo, potranno essere aggiornate con Deliberazione del consiglio Comunale.

Articolo 7 – Ricorsi

1. Ai sensi dell'Art. 17 della L. n° 689/81, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore può proporre ricorso, al Sindaco del Comune di Ragalna (CT), da presentarsi presso il Comando e/o Ufficio cui dipende l'organo accertatore altresì, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione il trasgressore ha la facoltà di far pervenire, in carta semplice, alla predetta Autorità scritti difensivi o documenti e/o la richiesta di essere sentito in merito alla violazione accertata. Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il verbale di accertamento costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma dovuta.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 8 – Fruibilità degli spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Articolo 9 – Atti e comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune, è vietato:
 - a. lavare i veicoli sulla pubblica via;
 - b. praticare giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - g. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - h. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - i. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - m. introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
 - n. il trasporto di cose polverose od emananti cattivo odore dovrà eseguirsi in modo da impedire la diffusione delle polveri e dell'odore.
 - o. far uso di scale a mano, senza che siano sempre custodite alla base.
 - p. il volantaggio eseguito con autoveicoli o con abbandono di volantini su suolo pubblico, su autoveicoli anche se infilati nel tergicristallo o su oggetti posti sul suolo pubblico, a scopo pubblicitario – commerciale. La consegna a domicilio della pubblicità commerciale deve essere effettuata con il deposito del materiale nelle cassette della posta o in strutture apposite, non è ammessa la consegna su parti esterne degli edifici.
 - q. deteriorare immobili e cose utilizzando bombolette spray e/o imbrattanti di qualsiasi genere.
 - r. Manomettere, rimuovere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati o altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

- s. Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, pavimentazioni o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
- t. Arrampicarsi sui monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- u. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici senza la preventiva autorizzazione;
- v. Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di persone che abbiano più di 14 anni;
- w. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- x. Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- y. Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti di qualsiasi genere, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- z. Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- za. Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo o caduta;
- zb. Annaffiare le piante collocate all'esterno delle abitazioni se creano disturbo o pericolo al pubblico transito;
- zc. Abbandonare e/o sostare mezzi di locomozione per un periodo superiore a 10 giorni continuativi, su vie e spazi di sosta pubblici, salvo preventiva autorizzazione. Sarà cura dell'agente di P.M. lasciare avviso sul mezzo e comunicare al proprietario, tramite lettera A/R, l'infrazione commessa, in modo che lo stesso possa provvedere alla sua rimozione.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere b), c), d), e), h), i), m), q), r), s), w) del presente articolo è soggetto alla *sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione immediata dell'attività.*
 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere f), x) del presente articolo è soggetto alla *sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.*
 4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere zc) del presente articolo è soggetto alla *sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 oltre alla rimozione forzata del mezzo stesso, qualora non si provveda, da parte dell'interessato, entro 10 giorni dalla data di contestazione dell'avviso, con addebito dei eventuali relativi costi derivanti dalla rimozione e custodia.*
 5. La violazione di cui alla lettera p) comporta una sanzione amministrativa a carico della Ditta committente il volantaggio e la distribuzione del materiale pubblicitario da € 75,00 a € 450,00 e all'addetto alla distribuzione una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 con l'obbligo di cessare immediatamente l'attività e della rimessa in pristino dei luoghi;
 6. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla *sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.*
 7. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

8. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.000,00 per ogni veicolo in sosta e l'obbligo di allontanamento dal territorio comunale con la rimessa in pristino dei luoghi.
9. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla precedente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia.
10. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
11. La rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.
12. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Articolo 10 - Luminarie

1. È soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, la cui istanza va presentata al funzionario competente prima dell'inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3. L'installazione di luminarie e simili sui sostegni della pubblica illuminazione deve essere autorizzato dall'Ente gestore.

4. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

5. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti nonché, le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 11 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) 3) e 4) del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti nonché, le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Articolo 12 – Tende, infissi, strutture

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti su area aperta al pubblico transito è concessa quando i manufatti ed i luoghi di posa abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) altezza minima dal suolo di due metri virgola venti compresa l'eventuale frangia;
- b) presenza di marciapiede, salvo le deroghe previste alla successiva lettera d);
- c) sporgenza massima di un metro virgola cinquanta e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede;
- d) in assenza di marciapiede, una sporgenza massima di metri zero virgola cinquanta sulle strade ove non determinino situazioni di pericolo e sia garantita la sicurezza della circolazione.

2. Sono ammesse sporgenze maggiori di quelle previste al precedente comma, qualora la struttura sovrasti completamente o parzialmente aree esterne a pubblici esercizi occupate da installazioni per la somministrazione di cibi e bevande.

3. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega di notte, in caso di pioggia, neve o vento forte, nonché in occasione di fiere e mercati.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 13 - Provvedimenti per la riduzione degli inconvenienti igienico sanitari provocati dalla eccessiva presenza di piccioni nel centro cittadino.

1. È vietato a chiunque fornire alimenti ai piccioni in tutta l'area del centro cittadino;

2. I proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici, sono tenuti a loro cura e spese a:

- Rimuovere gli eventuali escrementi di piccione presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;

- Mantenere puliti nel tempo tali luoghi ricorrendo, ove necessario, a posizionare opportuni dissuasori nei riguardi dei piccioni;

3. Ai proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici nel centro cittadino è fatto obbligo, in caso di ristrutturazione e di interventi di manutenzione straordinaria di:

- Dotare, a propria cura e spese, gli edifici di appositi dissuasori per piccioni che possono essere di tipo ad aghi metallici o ad impulsi elettrostatici;

- Provvedere alla chiusura con diaframmi in muratura, reti ed altri mezzi, degli accessi ai siti atti alla sosta e alla nidificazione dei piccioni.

4. La violazione di cui al comma 1. comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

5. La violazione di cui al comma 2. e 3. comporta una sanzione da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 14 - Disciplina degli spazi inedificati e degli edifici in disuso posti sulla pubblica via

1. Le aree inedificate non possono essere lasciate nello stato di abbandono, ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di arredo e di decoro urbano.

2. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico – sanitaria e ambientale, devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione.

3. Gli edifici posti nel centro abitato devono essere resi inaccessibili ai piccioni e lungo le pubbliche vie occorre rendere impraticabile le zone di sosta dei piccioni sulle facciate.

4. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.

5. Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dimessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che pericoli di ordine statico o di carattere igienico – sanitario possano compromettere la pubblica incolumità. A tal fine gli edifici devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisoriale che – senza pregiudizio della stabilità delle strutture – consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su scale e solette.

6. In presenza di grave situazione di tutela ambientale, di igiene e di decoro può essere prescritto che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzia di stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a m. 2,50 e non superiore a m.3,00 e aspetto decoroso.

7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, viene imposto, con motivato provvedimento, al proprietario degli edifici e terreni e a chi ne ha l'effettivo godimento, l'esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni.

9. Chiunque non ottempera nei modi e tempi a quanto disposto con il motivato provvedimento e al permanere di una situazione di pregiudizio all'arredo e decoro urbano e di pericolo di carattere igienico – sanitario – ambientale; è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di € 1.000 fino a € 10.000,00. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

Articolo 15 - Esposizione di panni e tappeti

1. È vietato scuotere, spolverare e sbattere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 16 - Occupazione per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture e impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa a: Modalità di occupazione; Strutture che si intende utilizzare; Impianti elettrici; Modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela

dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 d'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Articolo 17 - Occupazione con spettacoli viaggianti

- 1) L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 d'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Articolo 18 - Occupazione con elementi di arredo

- 1) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale.
- 2) Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1), anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- 3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata d'idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 4) Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 d'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Articolo 19 - Occupazione per lavori di pubblica utilità

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Corpo di Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1), contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti d'intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento è effettuato.
- 3) Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le

circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

- 4) In tutti i casi si devono osservare le disposizioni normative in materia di manomissione del suolo pubblico.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Articolo 20 - Occupazione per traslochi

- 1) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza in duplice copia, al Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- 2) Accertato che nulla osti, il Corpo di Polizia Municipale restituisce una copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante.
- 3) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata e mantenuta in condizioni di massima pulizia.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Articolo 21 - Occupazione per comizi e raccolta di firme

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge d'iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
- 2) I termini temporali di autorizzazione precedentemente indicati, non si applicano qualora i richiedenti siano componenti il Consiglio Comunale. Per gli stessi è sufficiente una comunicazione scritta da effettuarsi entro le 48 ore precedenti l'iniziativa.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Articolo 22 - Occupazione per cause diverse

- 1) L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
- 2) Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza e in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Articolo 23 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno quindici giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione,
3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Municipale.
4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale.
5. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
6. La violazione di cui al presente Articolo comporta per il trasgressore oltre l'applicazione della sanzione amministrativa da E. 50,00 a E. 450,00.

Articolo 24 - Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trovi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri, rispettando le norme del vigente Codice della Strada e la segnaletica stradale.
2. Per particolari situazioni e previa comunicazione al Comando Polizia Municipale, possono essere concesse deroghe al disposto di cui al comma 1.
3. La violazione di cui al presente Articolo comporta per il trasgressore oltre l'applicazione della sanzione amministrativa da E. 50,00 a E. 450,00.

Articolo 25 - Circolazione degli armenti e delle greggi.

1. Sulle strade comunali è vietata la circolazione degli armenti e delle greggi nei giorni feriali dalle ore 6,30 alle ore 8,30; dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
2. È vietato il pascolo dei greggi e armenti a metri 200 delle abitazioni civili.
3. È vietato il pascolo vagante sia in greggi come con bestie isolate senza l'autorizzazione dei proprietari o conduttori dei fondi.
4. È vietato lasciar liberi animali da cortile ed altri animali domestici sui fondi altrui e sulle strade comunali.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 450,00.

TITOLO 3 : IGIENE, DECORO, SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA

Articolo 26 - Nettezza del suolo e dell'abitato; gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e altri servizi di igiene ambientale.

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali in materia e fermo restando quanto previsto per le attività mercatali e per le norme relative al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. È fatto altresì obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. È vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rivi, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade.
5. È vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori.
6. È vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area Pubblica.
7. È vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali.
8. È vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili.
9. È vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti.
10. È vietato conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
11. È vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze alle proprietà altrui;
12. È vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi.
13. È vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile.
14. È vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori.
15. È vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
16. È vietato introdurre materiali accesi o incandescenti;
17. È vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.

18. È vietato conferire rifiuti nei contenitori per raccolta differenziata del vetro dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
19. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 27 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 28 - Pulizia aree verdi nel centro abitato

1. I proprietari dei terreni in cui si riscontrino la presenza di roditori, insetti e altri parassiti animali devono effettuare un'opera di pulizia con particolare riferimento alla rimozione di arbusti e accumulo di inerti.
2. I proprietari di terreni posti in centro abitato, in cui si riscontrano la presenza di roditori, insetti e altri parassiti animali, devono effettuare trattamenti con prodotti autorizzati per evitare il propagarsi di detti animali nelle abitazioni circostanti.
3. La violazione comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 100,00 a € 600,00. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta ovvero della somma ingiunta con provvedimento formale.

Articolo 29 - Rami e siepi

1. Fatte sale le disposizioni di Legge vigenti in materia, i proprietari, gli affittuari od i conduttori delle abitazioni e dei terreni confinanti con le strade comunali, vicinali o di uso pubblico, hanno il doveroso compito di mettere in atto tutte le misure ed attività necessarie affinché le radici di alberi, la vegetazione delle siepi e delle alberature, non invadano la sede stradale.
2. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
3. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70 al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1. in discariche autorizzate.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 30 - Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 31 - Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane o da innaffiatura che sciolano dai tetti o dai terrazzi devono essere convogliate, a mezzo di grondaie debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione dei cortili, limitatamente alle aree visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cortili interni, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1), 3) e 4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 5), 6) e 7) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 32 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
- 3) Le operazioni di spurgo devono essere eseguite in orario notturno, salvo i casi di comprovata urgenza.

Articolo 33 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e arredo urbano è vietato:
 - a. Apporre, disegnare ovvero incidere su muri e pavimentazioni esterne, sulle porte e sugli infissi esterni e su qualsiasi altro elemento di arredo urbano scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, le pavimentazioni e l'arredo urbano;
 - b. Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c. Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. Collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e all'obbligo della rimessa in pristino.

Articolo 34 - Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e

completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

- 2) La pulizia degli spazi sopra indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e d'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 35 - Carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque compia operazioni di carico, scarico o trasporto merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e d'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 36 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori porta rifiuti previste per i Pubblici Esercizi dal servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, in modo che l'area in dotazione all'esercizio o comunque antistante risulti costantemente e perfettamente pulita.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e d'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 - TUTELA AMBIENTALE

Articolo 37 – Riparo ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Articolo 38 - Verniciatura, carteggiatura e sabbiatura

- 1) È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei a evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
- 5) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) e 3) é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 39 - Accensioni di fuochi

- 1) È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2) È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a Mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue sono vietati su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) e 2) é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3) e 4) é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 40 - Disposizioni particolari

- 1) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.
- 2) Sono altresì vietati l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi di pertinenza, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
- 3) I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti ad asportare i residui di consumazione e a tenere costantemente pulito il suolo pubblico di pertinenza o comunque antistante all'esercizio.
- 4) I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.
- 5) I soggetti gestori degli esercizi di cui al comma 4, ai fini di un'ottimale collaborazione con l'amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica e il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza.
- 6) Laddove si verificano particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la sospensione dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto temperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.
- 7) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, sono direttamente riconducibili all'attività stessa.
- 8) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, salvo che la violazione non costituisca più grave reato.

Articolo 41 - Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) È vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove sia appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 42 - Divieto dell' esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

- 1) È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, quando in qualsiasi modo si possa recare molestia ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità.
- 2) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 43 - Norme per l'esposizione di merci

- 1) A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via, può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
- 2) I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore a un metro dal suolo.
- 3) Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
- 4) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- 5) Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- 6) È vietata l'esposizione al pubblico, anche dietro vetrine, di beni che offendano la morale, che superino la decenza o siano di nocimento al decoro urbano. È altresì vietata l'esposizione di materiali di carattere funebre.
- 7) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 44 – Inquinamento elettromagnetico

1. I soggetti gestori di impianti di telefonia mobile, degli impianti radio elettrici e degli impianti per la radiodiffusione devono minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Le attività sopra descritte possono avvenire solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle prescrizioni dalla medesima indicate;
3. L'installazione di attrezzature può avvenire solo negli spazi preordinati o indicati nelle autorizzazioni;
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 450,00, la sanzione non esclude l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

TITOLO 5 - ANIMALI

Articolo 45 - Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a. Consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'insudiciamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
 - e. lasciare cibo o nutrire animali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di evitarne l'imbrattamento.
- 2) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose, o nocumento alla salute pubblica e al quieto vivere a causa di cattivi odori, latrati, miagolii, rumori o altro.
- 3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) lettera a) e c) e del comma 2) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) lettera b) e d) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 46 – Cani

- 1) Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio;
- 2) I cani di media e grossa taglia dovranno essere muniti d'idonea museruola e tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia;
- 3) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui sono utilizzati per l'attività venatoria.
- 4) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non potere incutere timore o spavento ai passanti.
- 5) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 6) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti a iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 7) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data d'iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
- 8) Chiunque viola le disposizioni di cui 1), 2), 3) e 4) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
- 9) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5) e 7) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.
- 10) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Articolo 47 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato è ammessa la detenzione in modeste quantità di animali per autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. I pollai e gli altri ricoveri per animali devono essere tenuti in condizione di ordine e adeguata pulizia e secondo le norme igienico sanitario dei Regolamenti vigenti.
- 2) Nel centro abitato non é consentita l'apicoltura e la tenuta di stalle, ovili ed altri ricoveri per animali da reddito.
- 3) E' vietato lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale.
- 4) Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Comando di Polizia Municipale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
- 5) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6 - PUBBLICITA'

Articolo 48 – Pubblicità vietata

- 1) Sono vietate:
 - a. l'affissione di manifesti pubblicitari o similari fuori dagli spazi all'uopo predisposti;
 - b. La pubblicità sonora.
- 2) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 49 - Strutture pubblicitarie

- 1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
- 2) Non é consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1) su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
- 3) Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
- 4) Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico é rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
- 5) Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una *somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.*

TITOLO 7 - VERDE PUBBLICO

Articolo 50 – Viali, giardini e passeggiate pubbliche

- 1) Nei viali, giardini e passeggiate pubbliche è vietato:
 - a. Arrecare danno alle piante, camminare sulle aiuole e sui tappeti erbosi, raccogliere i fiori, strappare ramoscelli e piantine sia erbacee che legnose, anche se ciò non crea alcun danneggiamento, salire sugli alberi, scuoterli o scagliarvi contro pietre, bastoni, frecce o oggetti simili;
 - b. Danneggiare o alterare gli steccati, i cancelli, i ripari, le siepi, le colonne, i parapetti, le statue, i vasi artistici, i sedili, le panche, le fontane e quant'altro vi si trovi di decorativo;
 - c. Transitare con cavalli od altri animali, con velocipedi, motoveicoli, autoveicoli e veicoli di qualsiasi specie per i viali interni dei giardini pubblici e per le aiuole e verde pubblico attrezzato della città;
 - d. Esercitare qualunque attività, gioco o manifestazione per le quali non si sia ottenuto preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale.
- 2) Le norme di cui al comma precedente, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze ed aree pubbliche del Comune.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 d'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

TITOLO 8 – VARIE

Articolo 51 - Mestieri artistici

- 1) Per mestiere artistico s'intende l'esercizio su suolo pubblico dell'attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e disegnatore d'immagini.
- 2) La sosta per l'esercizio di dette attività non è soggetta né ad autorizzazione, né alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- 3) I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
- 4) L'esposizione e la vendita di opere personali di carattere creativo o artistico può essere effettuata su aree o spazi pubblici o aperti al pubblico per non più di sessanta minuti sullo stesso luogo.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 52 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) Fermo restando quanto stabilito per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono avere la delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 d'obbligo di cessare l'attività.

Articolo 53 - Divieto di accattonaggio

- 1) Ai fini della salvaguardia della qualità della vita è vietato assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.
- 2) È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 d'obbligo di cessare l'attività.

Articolo 54 - Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso

pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 15 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 d'obbligo di cessare l'attività.

Articolo 55 - Contrassegni del Comune

- 1) È vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00, salvo che la violazione non costituisca più grave reato.

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56 – Norme di rinvio

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a specifiche norme di legge, al Regolamento per la Tutela dall' Inquinamento Acustico e a regolamenti ed ordinanze.

Articolo 57 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento di Decoro e Polizia Urbana dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

INDICE**TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI**

<i>Art. 1 – Finalità</i>	<i>pag.2</i>
<i>Art. 2 – Oggetto ed applicazione</i>	<i>pag.2</i>
<i>Art. 3 – Definizioni</i>	<i>pag.3</i>
<i>Art. 4 – Concessioni e autorizzazioni</i>	<i>pag.3</i>
<i>Art. 5 – Ordinanze</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art. 6 – Sanzioni amministrative</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.7 – Ricorsi</i>	<i>pag.4</i>

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

<i>Art. 8 - Fruibilità degli spazi ed aree pubbliche</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art. 9 – Atti e comportamenti vietati</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.10 – Luminarie</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art. 11 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art. 12 – Tende, infissi, strutture</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art. 13 – Provvedimenti per la riduzione degli inconvenienti provocati dai piccioni</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art. 14 – Disciplina degli spazi inedificati e degli edifici in disuso</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art. 15 – Esposizione di panni e tappeti</i>	<i>pag.9</i>
<i>Art. 16 – Occupazione per manifestazioni</i>	<i>pag.9</i>
<i>Art. 17 – Occupazione con spettacoli viaggianti</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art. 18 – Occupazione con elementi di arredo</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art. 19 – Occupazione per lavori di pubblica utilità</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art. 20 – Occupazione per traslochi</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art. 21 – Occupazione per comizi e raccolta di firme</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.22 – Occupazione per cause diverse</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art. 23 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art. 24 – Cortei funebri</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art. 25 – Circolazione degli armenti e delle greggi</i>	<i>pag.12</i>

TITOLO 3: IGIENE, DECORO, SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA

<i>Art. 26 – Nettezza del suolo pubblico</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art. 27- Sgombero neve</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art. 28 – Pulizia aree verdi nel centro abitato</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art. 29 – Rami e siepi</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 30 – Marciapiedi e portici</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 31 – Manutenzione degli edifici e delle aree</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 32 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art. 33 – Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art. 34 – Pulizia fossati</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art. 35 – Carico e scarico delle merci</i>	<i>pag.17</i>
<i>Art.36 – Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali</i>	<i>pag.17</i>

TITOLO 4: TUTELA AMBIENTALE

<i>Art. 37 – Riparo ai pozzi, cisterne e simili</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art. 38 - Verniciatura, carteggiatura e sabbiatura</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art. 39 - Accensioni di fuochi</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art. 40 - Disposizioni particolari</i>	<i>pag.19</i>
<i>Art. 41 - Depositi esterni</i>	<i>pag.19</i>
<i>Art. 42 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana e industriale in aree pubbliche</i>	<i>pag.20</i>
<i>Art. 43 - Norme per l'esposizione di merci</i>	<i>pag.20</i>

Art. 44 – Inquinamento elettromagnetico pag.20

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 45 - Custodia e tutela degli animali pag.21

Art. 46 – Cani pag.21

Art. 47 -Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato pag.22

TITOLO 6: PUBBLICITA'

Art. 48 – Pubblicità vietata pag.23

Art. 49 - Strutture pubblicitarie pag.23

TITOLO 7: VERDE PUBBLICO

Art. 50 – Viali, giardini e passeggiate pubbliche pag.24

TITOLO 8: VARIE

Art. 51 - Mestieri artistici pag.25

Art. 52 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza pag.25

Art. 53 - Divieto di accattonaggio pag.25

Art. 54 - Artisti di strada pag.25

Art. 55 - Contrassegni del Comune pag.26

TITOLO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 – Norme di rinvio pag.27

Art. 47 – Entrata in vigore pag.27